



CORTE FEDERALE DI APPELLO

DECISIONE N° 6 / s.s. 2022-2023

La Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Rugby

composta dai signori

Avv. Andrea Caranci

Presidente

Avv. Michele Piro

Componente

Avv. Andrea Segato

Componente

riunita nella Sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00135 Roma, il giorno 14.04.2023 con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, ha esaminato il reclamo in appello proposto dal signor Mattia Amadori, per la riforma della decisione n. 9 s.s. 2022/2023 del Tribunale Federale.

Sono stati sentiti il difensore del reclamante, Avv. Moresea Vincelli in sostituzione dell'Avv. Gabriele Bordoni e l'Avv. Fabio Pennisi, Procuratore Federale, che hanno concluso, la prima per la riforma della decisione, il secondo per la sua conferma.

Il ricorrente ha interposto reclamo articolato in due motivi.

Con il primo ha chiesto la riforma della decisione *“non essendo stata raggiunta la prova”* del fatto ascritto deducendo, sostanzialmente, che dal filmato non sarebbe apprezzabile l'attingimento del corpo dell'avversario.

Ha affermato di aver soltanto mimato di sferrare un calcio in direzione dell'offeso e che il Tribunale avrebbe obliterato numerosi elementi difensivi posti alla sua attenzione.

Ha valorizzato la circostanza che il giocatore avversario, signor Cecchini, non è mai stato sostituito e che neppure avrebbe fatto menzione dell'episodio in contestazione nei discorsi successivi alla partita, mentre il Tribunale avrebbe ignorato le dichiarazioni del Cecchini che ha affermato che *“durante la gara non ci sono stati particolari scontri ma semplici scaramucce di gioco”*.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italoico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



CORTE FEDERALE DI APPELLO

Ancora ha dedotto che le lesioni in danno del Cecchini sarebbero derivate dall'impatto con il terreno e dal peso degli avversari, escludendo qualsiasi propria responsabilità. In via istruttoria il reclamante ha chiesto di sentire tre testimoni sui seguenti capitoli di prova:

"Vero che nel corso della partita Fano - Polisportiva Abruzzo Rugby, disputatasi a Fano in data 11 marzo 2022, dopo l'ingaggio avvenuto tra le due mischie al ventunesimo minuto, la partita fluiva regolarmente" (teste Gargamelli); "Vero che il giocatore Cicchini Stefano si asteneva dal richiedere qualunque soccorso sanitario assumendolo conseguenza di un calcio ad opera del giocatore Amadori Mattia" (testi Gargamelli, Garrisi, Proietti, Ciufoli e Marchionni); "Vero che il giocatore Cicchini Stefano, dopo la caduta, ha ripreso a giocare senza essere sostituito, giocando fino alla fine della partita" (teste Gargamelli).

Con il secondo motivo di ricorso il signor Amadori ha chiesto la riduzione della sanzione perché il gesto, solo mimato, sarebbe stato meramente reattivo ad un grave vulnus appena sofferto (morso all'orecchio con asportazione di una sua parte).

Ha evidenziato che comunque la sua reazione non avrebbe prodotto alcuna conseguenza in danno del signor Cicchini, in un contesto tale da non poter essere punito con una sanzione simile a quella inflitta all'autore del morso subito.

La Procura Federale, dal proprio canto, ha sostenuto che la decisione del Tribunale abbia correttamente valutato la vicenda in esame.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato perché infondato.

In particolare, la responsabilità dell'odierno incolpato emerge chiaramente dalla deposizione dell'offeso in uno con il filmato agli atti.

Infatti, il signor Cicchini nella deposizione resa in data 30 novembre 2022 ha testualmente affermato: *«per quanto mi riguarda direttamente confermo di essere stato*

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italoico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



CORTE FEDERALE DI APPELLO

colpito con un pestone all'altezza della scapola destra, circostanza rappresentata al minuto 4.50 del filmato della gara che mi viene mostrato».

Dunque, la dichiarazione del signor Cicchini e il filmato del fatto, non lasciano spazio ad alcun dubbio in ordine alla realizzazione del gesto di cui alla incolpazione.

Devono essere pertanto disattese le deduzioni difensive sul punto perché inconferenti.

In primo luogo, l'affermazione difensiva secondo la quale il filmato non mostra chiaramente il colpo inferto non è decisiva ai fini dell'esclusione della responsabilità del reclamante, in virtù della evidenza derivante dalla netta dichiarazione di colui il quale ha subito il colpo, che, come detto, ha espressamente riferito di essere stato colpito con *"un pestone all'altezza della scapola"*.

Del pari, la tesi difensiva secondo la quale l'incolpato avrebbe semplicemente mimato il gesto del pestone è seccamente smentita dalla dichiarazione dell'offeso.

È inoltre necessario sottolineare come lo stesso signor Amadori abbia ammesso di essere il soggetto che avvicina il piede al corpo del signor Cicchini.

Tali elementi consentono di confermare quanto statuito, in punto di fatto, dal Tribunale nella decisione impugnata.

Ugualmente irrilevanti sono gli elementi indiziari asseritamente favorevoli all'incolpato indicati nel ricorso.

In particolare, il fatto che il signor Cicchini abbia riferito che non vi siano stati particolari scontri, ma semplici scaramucce di gioco, non incide in alcun modo sulla ricostruzione del fatto ascritto al reclamante, unico oggetto del presente procedimento.

Allo stesso modo devono essere disattese le richieste istruttorie del signor Amadori perché inconferenti.

In particolare, il fatto che la gara, dopo quanto avvenuto al minuto ventunesimo, sia fluita regolarmente non esclude in alcun modo la rilevanza e gravità di quanto posto in essere dell'incolpato, così come la circostanza che nonostante il colpo subito dal signor Cicchini questi abbia potuto proseguire la gara non influisce sulla valutazione della responsabilità del signor Amadori.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



CORTE FEDERALE DI APPELLO

Quanto alla richiesta di provare che il signor Cicchini non abbia chiesto alcun soccorso da parte dei sanitari, ciò è smentito chiaramente dal filmato che riprende l'equipe medica entrare in campo non appena questi si è accasciato al suolo.

In relazione alla terza richiesta istruttoria deve essere richiamato quanto illustrato in precedenza; invero, il fatto che il signor Cicchini abbia proseguito la gara non è in alcun modo incompatibile, da un punto di vista logico, con la ricostruzione dei fatti resa in sentenza dal Tribunale.

Quanto al motivo sulla sanzione, ritiene la Corte che il Tribunale abbia fatto buon governo della dosimetria sanzionatoria, posto che il fatto in sé risulta, potenzialmente, assai pericoloso; invero, risulta provato che il signor Amadori ha attinto con un pestone un avversario steso al suolo, elemento che integra pacificamente quanto previsto dall'art. 27, comma I°, lett. n) del vigente Regolamento di Giustizia, che regola fattispecie e sanzione punendo il tesserato partecipante alla gara "*Qualora pesti o scaldi un avversario con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da uno a nove mesi*"), in una zona assai vicina al volto e alla testa dell'offeso, con l'aggravante di cui all'art. 27, comma II°, lett. b), secondo cui costituisce circostanza aggravante - e la sanzione è aumentata da un terzo alla metà - quella che si concretizza "*qualora si sia approfittato della manifesta vulnerabilità della persona offesa*".

La Corte, conclusivamente,

P.Q.M.

respinge il reclamo in appello del signor Mattia Amadori e conferma la decisione del Tribunale Federale.

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 17/09/2023

Il Presidente della Corte Federale d'Appello

Avv. Andrea Caranci

FEDERAZIONE
ITALIANA
PUBBLICATA
RUGBY

IL 17/09/2023

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italoico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it

Corte Federale di Appello
Il Segretario
Barbara Zicchieri